

**A: FERROTRAMVIARIA SPA – DIVISIONE INFRASTRUTTURA
(GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA)**

(Strutture interne secondo indirizzo – LORO SEDI)

**IMPRESE FERROVIARIE IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI SICUREZZA
UNICO SU RETE FERROVIARIA GESTITA DA FERROTRAMVIARIA SPA**

(Trasmessa a mezzo PEC secondo indirizzo – LORO SEDI)

**ANSFISA – AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI**

Direzione Generale per la Sicurezza delle Ferrovie

VIALE DEL POLICLINICO, 2
00161 ROMA (RM)

(Trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo: norme@pec.ansfisa.gov.it)

p.c.: FERROTRAMVIARIA SPA

DIREZIONE GENERALE TRASPORTO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

RIORDINO NORMATIVO

AREA TECNICA

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

SEGRETERIA

(Procedura di interfaccia)

Oggetto: Compatibilità dei veicoli con la tratta.

IN VIGORE DAL 01/11/2023

ANNULLA E SOSTITUISCE	INTEGRA/MODIFICA

ATTIVITÀ DI SICUREZZA	RUOLI	CONTESTI OPERATIVI

Il Gestore dell'Infrastruttura "Ferrotramviaria SpA – Divisione Infrastruttura"

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013 *"relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 e s.m.i."* e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione del 4 aprile 2018 *"che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio"*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019 *"relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE"* e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1693 della Commissione del 10 agosto 2023 *"che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea"*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione del 16 maggio 2019 *"relativo alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE"*;

VISTO il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*;

VISTO il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 *"Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie"*;

VISTO il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 57 *"Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)"*;

VISTO il Decreto 5 agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti *"Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione"*;

VISTO il Decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012 Emanazione delle *"Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria"*, del *"Regolamento per la circolazione ferroviaria"* e delle *"Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria"*;

VISTA la Direttiva ANSF n. 1/2012 del 9 agosto 2012 *"Linee guida per lo svolgimento delle attività a carico degli operatori ferroviari a seguito del riordino del quadro normativo"*;

VISTA la Nota ANSF Prot. 009956/2016 del 26 settembre 2016 *"Provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario sulle reti regionali di cui al Decreto 5 agosto 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti "Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n°112 per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione"*;

VISTA la Nota ANSFISA RU.U.0021866.23-05-2022 *"Verifica della compatibilità del veicolo e del treno con il percorso previsto"*;

VISTE le norme di esercizio (inclusi i testi regolamentari) ad oggi vigenti sulle linee gestite da "Ferrotramviaria SpA – Divisione Infrastruttura" così come definite dal Decreto 5 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15/09/2016;

CONSULTATE le Imprese Ferroviarie in possesso di *Certificato di sicurezza unico* sulla rete gestita da "Ferrotramviaria SpA – Divisione Infrastruttura", con Nota FT-DI Prot. 12174/23/P del 25/09/2023 *"Trasmissione bozze di disposizioni di esercizio (Procedure di interfaccia)"*;



Ferrotramviaria SpA
Divisione Infrastruttura

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

N. 7 del 10/10/2023

Mod.SGS.05.02
Rev.00 del 10/03/2017

Pagina 3 di 6

VISTA la Nota dell'Impresa Ferroviaria "Trenitalia SpA" Prot. TRNIT-DT.SIGSQ\P\2023\0039476 del 10/10/2023 "*Trasmissione bozze di disposizioni di esercizio (Procedure di interfaccia)*" e valutati i contenuti della medesima;

emana la seguente Disposizione di Esercizio.

Art. 1. Finalità e campo di applicazione

La presente *disposizione di esercizio* ha la finalità di:

- comunicare alle Imprese Ferroviarie (IF) le modalità di trasmissione a Ferrotramviaria SpA – Divisione Infrastruttura (FT-DI) delle necessarie informazioni relative ai veicoli interessati dalla valutazione di compatibilità con il percorso previsto;
- stabilire la procedura per il rilascio delle “condizioni operative” e delle “misure necessarie” per l'utilizzo dei veicoli e l'effettuazione delle corse prova dei veicoli sulla rete gestita da FT-DI, ai sensi dell'Art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.

La presente *disposizione di esercizio* si applica alle linee ferroviarie gestite da FT-DI, individuate dal Decreto 5 agosto 2016 e rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 57/2019, nelle quali sono pienamente applicabili la sezione 4.2.2.5 e l'Appendice D-D1 dell'Allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1693, relativo alla Specifica Tecnica di Interoperabilità (STI) per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario dell'Unione europea (STI OPE).

I sopra citati punti della STI OPE sono finalizzati a disciplinare il processo attraverso il quale ogni IF garantisce che tutti i veicoli che compongono il treno siano compatibili con la tratta o le tratte previste (compatibilità del veicolo e del treno con il percorso previsto).

Così come prescritto dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) con Nota RU.U.0021866.23-05-2022, FT-DI non può più rilasciare provvedimenti (p.e. circolabilità) sostitutivi o integrativi delle verifiche di compatibilità del veicolo e del treno con il percorso previsto che devono essere effettuate a cura delle IF anche sulla base delle informazioni fornite da FT-DI attraverso il proprio Registro dell'Infrastruttura (RINF) pubblicato sul sito web dell'European Union Agency for Railways (ERA) all'indirizzo <https://rinf.era.europa.eu/rinf>.

Ai sensi della STI OPE, nell'ambito del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), ogni IF deve definire dei processi atti a garantire che tutti i veicoli che utilizza siano autorizzati, registrati e compatibili con la tratta o le tratte previste, compresi i requisiti che il proprio personale deve rispettare.

Art. 2. Trasmissione delle informazioni relative ai veicoli

A seguito del rilascio di una nuova Autorizzazione di “tipo” e relativa immissione sul mercato di un nuovo veicolo, prima del suo utilizzo sulla rete FT-DI, è necessario che le IF trasmettano a FT-DI le informazioni relative ai veicoli interessati dalla valutazione di compatibilità con il percorso previsto; in particolare, l'Autorizzazione del veicolo rilasciata da ANSFISA / ERA, comprensiva dei documenti in essa citati, esplicitando a parte i seguenti dati del veicolo:

- velocità massima;
- massa da frenare e massa frenata;
- tipologia di trazione (elettrica, diesel, mista o altro);
- tipologia di freno;
- rango di velocità;
- curve di trazione e di resistenza al moto;
- eventuali restrizioni derivanti dalla valutazione effettuata;

indicando l'elenco delle linee su cui è stata effettuata la verifica di compatibilità con esito positivo.

Per i veicoli già circolanti le IF devono comunicare eventuali estensioni all'elenco delle linee su cui è stata effettuata la verifica di compatibilità con esito positivo, nonché i dati del veicolo stesso qualora questi subiscano delle modifiche.

Resta inteso che le IF, insieme ai documenti suddetti, devono trasmettere a FT-DI, prima dell'utilizzo del veicolo sulla rete, anche il Manuale di Emergenza e Recupero (MER) e il Dossier tecnico di intervento / Dossier di Emergenza Sanitaria (DES). L'invio di cui sopra deve essere fatto anche ogni qualvolta i suddetti documenti risultano modificati.

Art. 3. Rilascio delle “condizioni operative” e delle “misure necessarie” per l'utilizzo dei veicoli e l'effettuazione delle corse prova

Ai fini dell'effettuazione delle corse prova in linea di un veicolo, ai sensi dell'Art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 545/ 2018, FT-DI fornisce alle IF richiedenti i seguenti elementi:

- condizioni operative da applicarsi al fine di utilizzare il veicolo per le prove sulla rete;
- misure necessarie da adottare sulle infrastrutture, al fine di garantire operazioni sicure e affidabili durante le prove sulla rete;
- misure necessarie nelle installazioni delle infrastrutture al fine di eseguire le prove sulla rete.

La richiesta delle “condizioni operative” e delle “misure necessarie” per l'utilizzo del veicolo e l'effettuazione delle corse prova deve essere trasmessa dall'IF a FT-DI, specificando le linee su cui si intendono effettuare le prove. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- Autorizzazione temporanea di messa in servizio per l'effettuazione di prove e trasferimenti;
- Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea;
- Analisi del rischio per l'effettuazione di prove in linea ai sensi del Regolamento (UE) 402/2013;
- Rapporto di valutazione dell'analisi del rischio;
- Procedura generale di prova.

FT-DI, dopo aver ricevuto la richiesta, effettua l'analisi della documentazione trasmessa al fine di verificarne la completezza. Qualora la documentazione trasmessa risulti incompleta o carente, può chiederne un'integrazione per il completamento dell'iter autorizzativo. Sulla base delle indicazioni riportate nei documenti trasmessi, FT-DI esegue le opportune verifiche con riferimento a:

- sagoma;
- massa assiale e per metro corrente;
- sistema tecnologico di bordo;
- assorbimenti;
- lunghezza.

Per la verifica dei sottosistemi costituenti i tratti della rete da percorrere FT-DI si avvale, se necessario, della collaborazione della Struttura Area Tecnica di FT.

Nel caso in cui le verifiche risultino soddisfatte, FT-DI provvede a stabilire le condizioni e le misure adeguate per l'effettuazione delle prove del veicolo sulle linee richieste entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Successivamente al rilascio dei documenti, FT-DI provvede a emettere la necessaria prescrizione di esercizio che definisce le condizioni operative da applicarsi al fine di utilizzare il veicolo per le prove. A tal fine l'IF interessata invia a FT-DI la relativa proposta di prescrizione almeno 10 giorni lavorativi prima della data di effettuazione della corsa prova stessa.

Le spese di istruttoria da applicare sono quelle indicate nel Prospetto Informativo Rete (PIR) vigente al momento dell'istruttoria.

Art. 4. Attività a supporto delle IF

FT-DI è disponibile, su richiesta delle IF interessate, a fornire chiarimenti, incluse precisazioni sui dati riportati nel RINF di propria competenza, ferma restando la piena responsabilità delle stesse IF sugli esiti delle verifiche di compatibilità. Al riguardo le IF devono fornire all'atto della richiesta di chiarimenti, oltre che l'Autorizzazione del veicolo rilasciata da ANSFISA / ERA, anche le “Informazioni sul veicolo” previste dall'Appendice D / D1 della STI OPE.

I chiarimenti in formato elettronico sono formalizzati da FT-DI entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete da parte delle IF; al riguardo le tariffe da applicare sono quelle indicate nel PIR vigente al momento della richiesta.



Art. 5. Pubblicazione e distribuzione

La presente *disposizione di esercizio* è pubblicata in formato *pdf* sul sito internet www.ferrovienordbarese.it e, per il personale di Ferrotramviaria SpA, anche sulla intranet aziendale.

Le imprese ferroviarie, nel rispetto di quanto disciplinato nel proprio *Sistema di Gestione della Sicurezza*, restano incaricate di portare a conoscenza del proprio personale interessato i contenuti della presente *disposizione di esercizio*.

Relativamente a Ferrotramviaria SpA – Divisione Infrastruttura, la presente *disposizione di esercizio* deve essere distribuita, in forma controllata mediante lista di distribuzione, dalla Segreteria a tutto il personale interessato.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURA

(GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA)

ING. MICHELE RONCHI